

F2 1334,11



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE SECONDA CIVILE

IL GIUDICE

R.G. n. 56097/2015

A scioglimento della riserva dell'udienza assunta il 29.09.2016;

Visti gli atti di causa ed esaminata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del D.J. ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Preso atto che la GE.CO.P. SpA ha ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 12287/2015 (RG 27334/15) emesso dal Tribunale di Roma e notificato il 19.06.2015 per l'importo di € 10.249,62 con fattura n. 32 del 22.08.2014, a titolo di interessi ai sensi del D.Lgs n. 231/2002, per ritardato pagamento di lavori di sistemazione e di presidi idraulici dal km 0,0 al km 3,3 della s.p. Tor Palazzi.
- Preso atto che la Città Metropolitana di Roma Capitale ha chiesto la revoca D.L. rilevando l'inesistenza del credito, come provato in via documentale, e comunque l'inesigibilità per erronea determinazione dell'importo;
- Rilevato che parte opponente nella memoria n. 1 ex art. 183 6 comma c.p.c. ha invocato l'inapplicabilità del D.Lgs 231/2002 al contratto in questione per mancata menzione ed indicazione dei contratti d'appalto nell'art. 2 del citato D.Lgs., per volontà dello stesso Legislatore di escluderli e dal successivo intervento interpretativo della Circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 1293 del 23.01.2013 (al fine di risolvere il contrasto tra il D.Lgs 192/2012 recante modifiche al D.Lgs 231/2002 con la nuova direttiva 2011/7/UE sui ritardi nei pagamenti);
- Rilevato che non è in contestazione la fonte del credito del contratto d'appalto sottoscritto in data 8 settembre 2006. ma l'applicabilità del D.Lgs 231/2002

(Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni), e l'ambito applicativo del decreto legislativo nel contratto in questione;

- Considerato che l'art. 11 del D.Lgs 231/2000 delimita l'ambito applicativo in conformità a quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 2000/35/CE ai soli contratti conclusi in data 8.08.2002, specificando all'art. 2 sotto il titolo "transazioni commerciali" i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
- Considerato che l'art. 22 comma 1 del D.Lgs 231/2002 come sostituito dal D.Lgs 192/2012 reca una norma di interpretazione autentica della definizione di transazioni commerciali fornita dall'art. 2 del D.Lgs 231/2002, e come tale la norma esplicita che all'interno delle transazioni commerciali sono ricompresi anche i contratti pubblici (come definiti dal D.Lgs 163/2006), compresi i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture , ovvero l'esecuzione di opere o lavori pubblici (v. Corte dei Conti Sez. Puglia n. 53 del 14 marzo 2013);
- Ritenuto che sussistono tutti gli elementi essenziali del rapporto e la non sussistenza del difetto dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito (difetto non desumibile dalla documentazione prodotta);
- Considerata la richiesta della concessione, valutate le memorie ex art. 183 6 comma c.p.c. , la causa può ritenersi matura per la decisione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 648 c.p.c.

- *Autorizza* la provvisoria esecuzione del D.l. fogliativo n. 12287/2015 (RG 27334/15) emesso dal Tribunale di Roma e notificato il 19.06.2015 per l'importo di € 10.249,62;

- *Rinvia* la causa all'udienza del 15.06.2018 ore 9,30 per la precisazione delle conclusioni;

Roma, 30.01.2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa ORLETTA TURCHETTI

IL GIUDICE
Carlo Stefano

TRIBUNALE DI ROMA
Dipartimento Cancelleria



Roma, il 30/1/2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa ORLETTA TURCHETTI

1924

1924